



**TRIBUNALE FEDERALE FIPAV**  
**COMUNICATO UFFICIALE N° 73 – 11 GENNAIO 2021**

Riunione del giorno 8 gennaio 2021

**35.20.21 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DEL  
TESSERATO:**

- ROCCHI LEONARDO

**IL TRIBUNALE FEDERALE**

Composto da

Avv. Massimo Rosi - Presidente

Avv. Antonio Amato - Vicepresidente

Avv. Andrea Ordine - Componente

a seguito del deferimento della procura federale si è riunito per l'esame del procedimento disciplinare a carico di:

*“**ROCCHI LEONARDO**: Per aver partecipato, in Bellaria nei giorni 5 e 6 settembre 2020, al denominato Torneo AIBVC CUP di Beach Volley, non organizzato né autorizzato dalla FIPAV e così violando gli Artt. 8, 10 e 16 Statuto FIPAV, 19 e 22 R.A.T., 1 e 74 Reg. Giur., nonché delle norme che regolano l'attività del Beach Volley come riportate nel manuale approvato con delibera federale del 20/12/2019”.*

All'udienza in modalità videoconferenza intervenivano il Procuratore federale Avv. Massimo Caravetta ed il sig. Rocchi.

Il Procuratore federale illustrava l'atto di deferimento concludendo per l'accertamento della responsabilità disciplinare dell'incolpato e per l'applicazione di idonea sanzione; quanto all'incolpato il medesimo, previa rinuncia alla difesa tecnica, affermava che non conosceva l'esistenza del divieto imposto dalle norme e quindi si scusava per l'accaduto. All'esito della discussione il Tribunale, riunitosi in camera di consiglio, emetteva la seguente sentenza.

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Il procedimento veniva incardinato dalla Procura a seguito di una segnalazione della Segreteria Generale dalla quale risultava che l'atleta aveva preso parte, in Bellaria nei



giorni 5 e 6 settembre 2020, alla manifestazione sportiva di Beach Volley, denominata “Torneo AIBV CUP”, non organizzata né autorizzata dalla Federazione.

### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

I fatti contestati ed oggetto del presente procedimento risultano accertati e peraltro avvalorati dalla mancanza di valide eccezioni difensive da parte dell’inculpato.

Nello specifico risulta comprovato che l’atleta ha preso parte al torneo di Bellaria e che tale manifestazione non era stata autorizzata né organizzata, dalla Federazione. È pacifico ed incontestato che tale condotta sia contraria alle norme federali in forza delle quali al tesserato è fatto preciso obbligo di “*non partecipare a manifestazioni o gare di pallavolo in tutte le sue specialità, discipline e varianti non organizzate, non autorizzate o non approvate dalla FIPAV, dalla CEV o dalla FIVB*” (cfr R.A.T. art. 19 comma 2 lett.C).

Sussiste pertanto la violazione delle norme così come contestate dalla procura federale nell’atto di deferimento e dunque deve applicarsi la sanzione indicata nel dispositivo.

### **PQM**

delibera di sanzionare l’atleta Rocchi Leonardo con la sospensione da ogni attività federale per mesi tre.

Roma, 8 gennaio 2021

**F.to IL PRESIDENTE**  
**Avv. Massimo Rosi**

Affissione all’Albo 11 Gennaio 2021